

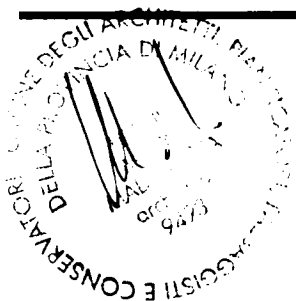
hbb/tcc

# NIBIONNO

1 1764  
4

**INDAGINE CONOSCITIVA di  
Carattere Urbanistico-Commerciale  
ai sensi della D.G.R. n. VIII/5913  
del 21/11/2007**

**ai sensi del DECRETO LGS. N. 114/1998  
L.R. N. 14/99**



 studio  
ottanta  
del Prof. ROMANO LEONI & G. s.n.s.  
Sede Sociale: Via S. Ambrogio, 8  
Ufficio: Via Carcano, 20  
Tel. 02/5090084  
20088 TREZZO S. ADDA (MI)  
Cod. Fisc./P. I.V.A. 08996630150

 studio  
ottanta

**PIANI DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI - PIANI SOCIO-ECONOMICI**  
**Via. S.Ambrogio, 8 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) tel. 02/90.90.084 Fax 90.92.250**

**INDAGINE CONOSCITIVA di carattere Urbanistico Commerciale**  
**ai sensi della D.G.R. n. VIII/5913 del 21/11/2007**

**Decreto Lgs 31/03/98 N.114**  
**Legge Regionale 23/07/99 N.14**

**Riforma della Disciplina del Commercio**  
**Norme in materia di Commercio**

**Delibera di Consiglio Comunale N.**  
**all'albo dal**

**del**

**al**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO**

**IL TECNICO**

 **studio  
ottanta**  
**del Prof. ROMANO LEONI & C. s.n.c.**  
**Sede Sociale: Via S. Ambrogio, 8**  
**Ufficio: Via Caviglioglio, 40**  
**Tel. 02/90.90.084**  
**20056 TREZZO S/ ADDA (MI)**  
**Ord. Fisc./P. I.V.A. 08638530180**



**COMUNE DI NIBIONNO**

**Provincia di Lecco**

***STUDIO OTTANTA SNC.***

**INDAGINE CONOSCITIVA  
secondo i disposti dell'ART. 5  
del REGOLAMENTO REGIONA-  
LE N. 3/2000.**

**A) RELAZIONE DELL'INDAGINE  
CONOSCITIVA.**

**Novembre 2008**

**LEGISLAZIONE VIGENTE NEI SETTORI COMMERCIO, ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO  
AMBULANTE, EDICOLE (IN RIGOROSO ORDINE DI TEMPO)**

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legge 27 gennaio 1968 N. 32                                     | - Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Decreto Ministeriale<br>15 giugno 1971                          | - Elenco degli alimenti surgelati<br>- Norme sui trasporti degli alimenti surgelati.<br>- Controlli alla produzione ed alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura.<br>- Requisiti igienico-sanitari nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati.     |
| Legge 20 novembre 1971 N. 1062                                  | - Norme generali sulla contraffazione ed alterazione di opere d'arte.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Legge 6 dicembre 1971 N. 1034<br>e successive modifiche         | - Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Decreto Legge<br>17 gennaio 1977 N. 3                           | - Modificazioni alla Legge 4 aprile 1961 N. 171 recante norme sulla disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate.                                                                                                                                                                                                                           |
| Decreto Ministeriale<br>3 febbraio 1977                         | - Regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e di commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'art. 2 Decreto Legge 17 gennaio 1977, N. 3.                                                                                                                                                                |
| Legge 18 marzo 1977, N. 63                                      | - Conversione in Legge, con modificazioni alla Legge 17 Gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla Legge 4 Aprile 1961, N. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.                                                                                                                                  |
| Decreto Ministeriale<br>1 aprile 1977                           | - Modificazioni al Decreto Ministeriale 3 febbraio 1977 contenente il regolamento di esecuzione del Decreto Legge 17 gennaio 1977, N. 3, convertito, con modificazioni alla Legge 18 marzo 1977 N. 63 relativo alla conservazione ed alla commercializzazione delle carni congelate (modifiche approvate con decreto ministeriale del 7 febbraio 1994) |
| Decreto Ministeriale<br>22 luglio 1977                          | - Determinazione dei criteri per la classificazione degli Esercizi Pubblici.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Decreto del Presidente della<br>Repubblica 26 marzo 1980 N. 327 | - Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962 N. 283 e successive modifiche in materia <u>di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.</u>                                                                                                                                              |
| Legge 5 agosto 1981, N. 416                                     | - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Decreto del Presidente della  
Repubblica 27 aprile 1982, N. 268

- Disposizioni di attuazione della Legge 5 agosto 1981, N. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Legge n. 77 del 25 Marzo 1997

- Disposizioni in materia di Commercio e di Camere di Commercio.

D.Lgs. n. 114 del 31 Marzo 1998

- Riforma della Disciplina del Commercio.

Legge n. 108 del 13 Aprile 1999

- Nuove norme in materia di punti di vendita per la stampa Quotidiana e periodica.

### **DISPOSIZIONI REGIONALI**

Legge Regionale 22.11.1982 N. 64

- Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di vendita di Giornali e Riviste.

Legge Regionale 23 Luglio 1999, n. 14

- Norme in materia di commercio in Attuazione del D.Lgs. 31/03/1998 N. 114.

Legge Regionale 21 Marzo 2000 n. 15

- Norme in materia di Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche in Attuazione del D.Lgs. 114/98.

Legge Regionale 3 Aprile 2000 n. 22

- Attuazione dell'Art. 15 (vendite straordinarie) del D.Lgs. 114/98.

Legge Regionale 24 dicembre 2003 N. 30

- Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

DCR 02.10.2006 N. VIII/215

- Programma triennale per lo sviluppo del settore Commerciale 2006-2008 e indirizzi generali per la programmazione urbanistica;

DCR 13.03.2007 N. VIII/351

- Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi

DCR 13.03.2007 N. VIII/352

- Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale

DGR 04.07.2007 N. 8/5054

- Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008

**RIFERIMENTI DI LEGGE SULLA LEGISLAZIONE INTRODOLTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 114 DEL 31.03.1998.**

- |                                                                                                                                             |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) - Art. 41 della <b>Costituzione</b>                                                                                                      | - Art. 2, 1/o Comma del <b>D. Lgs. 114/98</b>            |
| 2) - <i>Legge</i> 10.10.1990, n. 287                                                                                                        | - Art. 2, 1/o Comma del <b>D. Lgs. 114/98</b>            |
| 3) - Art. 1336 <b>CODICE CIVILE</b>                                                                                                         | - Art. 3 del <b>D.Lgs. 114/98</b>                        |
| 4) - <i>Legge</i> 02.04.1968, n. 475 <b>FARMACIE</b>                                                                                        | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera a) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 5) - <i>Legge</i> 08.11.1991, n. 362 <b>FARMACIE</b>                                                                                        | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera a) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 6)- <i>Legge</i> 22.12.1957, n. 1293 e successive modificazioni <b>MONOPOLIO</b>                                                            | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera b) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 7) - <i>D.P.R.</i> 14.10.1958, n. 1074 <b>MONOPOLIO</b>                                                                                     | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera b) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 8) - <i>Legge</i> 27.07.1967, n. 622                                                                                                        | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera c) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 9) - Art. 2135 <b>CODICE CIVILE</b>                                                                                                         | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera d) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 10)- <i>Legge</i> 25.03.1959, n. 125 e successive modificazioni <b>PRODOTTI AGRICOLI</b>                                                    | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera d) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 11)- <i>Legge</i> 09.02.1963, n. 59 e successive modificazioni <b>PRODOTTI AGRICOLI</b>                                                     | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera d) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 12)- Art. 1 - <b>R.D.</b> 20.07.1934, n. 1303 - <b>CARBURANTI</b>                                                                           | - Art. 4, 3/o Comma del <b>D. Lgs. 114/98</b>            |
| 13)- Art. 16 <i>Legge</i> 18.12.1970, n. 1034 e successive modificazioni                                                                    | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera e) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 14)- <i>D. Legisl.</i> 11.02.1998, n. 32 <b>CARBURANTI</b>                                                                                  | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera e) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 15)- Art. 5, 6/o Comma della <i>Legge</i> 08.08.1985, n. 443                                                                                | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera f) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 16)- Art. 106 <b>R.D.</b> 16.03.1942, n. 267 <b>VENDITA BENI FALLIMENTARI</b>                                                               | - Art. 4, 2/o Comma, Lettera i) del <b>D.Lgs. 114/98</b> |
| 17)- <i>Legge</i> 04.11.1965, n. 1213 <b>CINEMATOGRAFIA</b>                                                                                 | - Art. 4, 3/o Comma del <b>D. Lgs. 114/98</b>            |
| 18)- <i>D. Lgs.</i> 08.01.1998, n. 3 <b>CINEMATOGRAFIA</b>                                                                                  | - Art. 4, 3/o Comma del <b>D. Lgs. 114/98</b>            |
| 18 Bis)- <i>D.M.</i> 04.08.1988, n. 375, Art. 53 6/o e 7/o Comma e <i>D.M.</i> 30.10.1996 n. 683, Art. 1 - <b>CINEMATOGRAFIA (ABROGATO)</b> | - Art. 4, 3/o Comma del <b>D. Lgs. 114/98</b>            |

- 19)- Artt. 442/444/513/513 bis/515/516  
**CODICE PENALE**
- 20)- *Legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modificazioni*
- 21)- *Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni*
- 22)- Art. 688 **CODICE PROCEDURA PENALE**
- 23)- Art. 10 *Legge 04.01.1968, n. 15*
- 24)- Art. 10 Bis *Legge 31.05.1965, n. 575*
- 25)- Art. 18 *Legge 07.08.1990, n. 241*
- 26)- Art. 2 *Legge 11.06.1971, n. 426*  
**ISCR. REC. ultimo quinquennio**
- 27)- Art. 3/12 *D.M. 04.08.1988, n. 375*  
*Iscrizione REC. gruppi a) b) c)*  
**(ABROGATO)**
- 28)- Art. 3, *Legge 25.03.1959, n. 125*  
**ALBO SOPPRESSO**
- 29)- Art. 4, *Legge 25.03.1997, n. 77*
- 30)- *Legge 07.08.1990, n. 241*
- 31)- Art. 24 *Legge 11.06.1971, n. 426*  
**(ABROGATA)**
- 32)- Art. 8 *D. Lgs. 28.08.1997, n. 281*
- 33)- Art. 36, 3/o *Comma della Legge 08.06.1990, n. 142 (Sostituita dal D.Lgs. n. 267/2000)*
- 34)- Art. 20, *Comma 11 della Legge 15.03.1997, n. 59*
- 35)- Art. 115 *del TULPS - R.D. 18.06.1931, n. 773*
- 36)- *D. Lgs. 15.01.1992, n. 50*
- 37)- Art. 16, 1/o *Comma della Legge 07.08.1997, n. 266*
- 38)- Art. 9 *Comma 9 del D.L. 01.10.1982, n. 697 convertito nella Legge 29.11.1982, n. 887 (ABROGATO)*
- Art. 5, 2/o Comma, Lettera d) del **D.Lgs. 114/98**
- Art. 5, 2/o Comma, Lettera e) del **D.Lgs. 114/98**
- Art. 5, 2/o Comma, Lettera e) del **D.Lgs. 114/98**
- Art. 5, 3/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 5, 3/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 5, 3/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 5, 3/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 5, 5/o Comma, Lettera c) del **D.Lgs. 114/98**
- Art. 5, 5/o Comma, Lettera c) del **D.Lgs. 114/98**
- Art. 5, 11/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 7, 3/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 7, 3/o C. ed Art. 8, 4/o C. del **D.Lgs. 114/98**
- Art. 10, 3/o C. ed Art. 25, 3/o e 4/o C. **D. Lgs. 114/98**
- Art. 10, 5/o C. del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 11, 1/o C. ed Art. 12, 2/o C. del **D.Lgs. 114/98**
- Art. 15, 8/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 18, 6/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 18, 7/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 23, 1/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- Art. 24, 1/o Comma del **D. Lgs. 114/98**

- 39)- *D. Lgs. 01.09.1993, n. 385* - Art. 24, 2/o Comma, Lettera c) del **D.Lgs. 114/98**
- 40)- *Legge 01.03.1986, n. 64*  
**(Oneri Finanziari)** - Art. 24, 6/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 41)- *Art. 4 Comma 6 del D.L. 08.02.1995, n. 32 convertito dalla Legge 07.04.1995, n. 104* **(Oneri Finanziari)** - Art. 24, 6/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 42)- *Art. 14 della Legge 17.02.1982, n. 46*  
**(Oneri Finanziari)** - Art. 24, 6/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 43)- *Allegato 5 D.M. 04.08.1988, n. 375*  
**(ABROGATO)** - Art. 25, 1/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 44)- *Art. 2 D.M. 17.09.1996, n. 561*  
**(ABROGATO)** - Art. 25, 1/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 45)- *Allegato 9 D.M. 04.08.1988, N. 375*  
**(ABROGATO)** - Art. 25, 1/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 46)- *Art. 1 D.M. 17.09.1996, n. 561- Tabelle Speciali* - Art. 25, 1/o Comma del **D.Lgs. 114/98**  
**(ABROGATO)**
- 47)- *Art. 49 D.M. 04.08.1988, n. 375*  
**(ABROGATO)** - Art. 25, 2/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 48)- *Legge 01.03.1986, n. 64* **(Finanziamenti)** - Art. 25, 9/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 49)- *Legge 07.04.1995, n. 104* **(Finanziamenti)** - Art. 25, 9/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 50)- *Art. 14 Legge 17.04.1982, n. 46*  
**(Finanziamenti)** - Art. 25, 9/o Comma del **D. Lgs. 114/98**
- 51)- *Artt. 14/15/16/17 Legge 05.08.1981, n. 416* - Art. 26, 4/o Comma del **D. Lgs. 114/98**

## **TABELLE MERCEOLOGICHE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1° D.LGS. 31/03/98 N. 114**

### **ALIMENTARI**

### **NON ALIMENTARI**

#### **TABELLA PER I TITOLARI DI FARMACIE**

- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati - articoli per l'igiene della persona - articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati.
- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane.
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino, tipo infantseat- Balance per neonati e per adulti
- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi - Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa - Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo - Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo - Massaggiatori, articoli di masso-terapia.
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato ( e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze.
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati - Polveri per acque da tavola.
- Alimenti per piccoli animali - Disinfestanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti: insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

#### **TABELLA PER I TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO**

- Articoli per fumatori - Francobolli da collezione e articoli filatelici - Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste ad enti pubblici, moduli per contratti - Tessere prepagate per servizi vari.
- Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax).
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili.
- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare.
- Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
- Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

- Articoli di chincaglieria purchè realizzate in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, porta chiavi ecc.).
- Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri usa e getta e simili.
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.
- Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
- Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.
- Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.
- Fiori e piante artificiali.
- Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
- Orologi a batterie in materiali non preziosi.
- Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

#### **TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI**

- Ricambi ed accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.
- Mappe geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.
- Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necessaires per viaggio e per toilette, purchè in metalli e materie non preziosi.
- Pellicole cinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette registrate o da registrare.
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonchè prodotti cosmetici e di profumeria.
- Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).
- Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.
- Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

## 1. - INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo N. 114 del 31/3/1998 " *Riforma della Disciplina relativa al settore commercio*" apporta modifiche sostanziali alla previgente normativa commerciale così come dettata dalla **Legge 11 giugno 1971 N. 426** e relativo Regolamento di Esecuzione **D.M. 4 agosto 1988, N. 375**.

Esso si ispira esplicitamente all'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana che afferma:

*"L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E' LIBERA."*

*"NON PUO' SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L'ATTIVITA' SOCIALE O IN MODO DA ARRECARRE DANNO ALLA SICUREZZA, ALLA LIBERTA', ALLA DIGNITA' UMANA."*

*"LA LEGGE DETERMINA I PROGRAMMI E I CONTROLLI OPPORTUNI PERCHE' L'ATTIVITA' ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA POSSA ESSERE INDIRIZZATA A FINI SOCIALI."*

L' Art. 1 del D.Lgs. recita :

**LA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMMERCIO PERSEGUE LE SEGUENTI FINALITÀ:**

- A) LA TRASPARENZA DEL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA LIBERTÀ DI IMPRESA E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI;**
- B) LA TUTELA DEL CONSUMATORE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL' INFORMAZIONE, ALLA POSSIBILITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO, AL SERVIZIO DI PROSSIMITÀ, ALL' ASSORTIMENTO E ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI;**
- C) L' EFFICIENZA, LA MODERNIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA, NONCHÉ L' EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELL' OFFERTA, ANCHE AL FINE DEL CONTENIMENTO DEI PREZZI;**
- D) IL PLURALISMO E L' EQUILIBRIO TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE E LE DIVERSE FORME DI VENDITA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RICONOSCIMENTO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE;**
- E) LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEL SERVIZIO COMMERCIALE NELLE AREE URBANE, RURALI, MONTANE, INSULARI.**

### 1.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO

L'art. 4 del D.Lgs, prevede la distinzione in tre tipologie di esercizi di vendita :

- esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente infe-

riore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

- grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alle medie strutture di vendita;
- centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;

Restano esclusi dalle disposizioni del D. Lgs., i farmacisti, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i produttori agricoli, le rivendite di carburanti, gli artigiani iscritti negli albi che esercitano la vendita nei locali di produzione di beni di propria produzione o accessori, i pescatori e cacciatori, gli enti pubblici, la vendita effettuata presso fiere nonché coloro che vendono le proprie opere d' arte o di ingegno creativo, nonché i rivenditori di Giornali e Riviste con le apposite modalità di cui all' Art. 26 terzo e quarto comma.

## **1.2 - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA**

L'art. 6 del D.Lgs. affida alle Regioni il compito di definire gli indirizzi generali per l' insediamento di strutture commerciali, perseguendo le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare, nell' indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l' equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l' impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l' inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
- d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
- f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
- g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all' entità e all' effi-

cienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il ministero dell' Industria, del commercio e dell' artigianato.

E' demandato ai Comuni, entro 180 gg. dall' emanazione dei criteri Regionali, l' adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché dei regolamenti di polizia locale, alle disposizioni del D.Lgs..

In particolare gli strumenti di urbanistica commerciale comunale devono indicare.

- le aree da destinare ad insediamenti commerciali di media e grande struttura di vendita;
- i limiti a cui tali strutture sono sottoposte in funzione della tutela dei beni artistici, culturali e ambientali in particolare modo nei centri storici e nelle zone di particolare interesse artistico e naturale;
- i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti gli spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di parcheggi in riferimento alla tipologia dell'insediamento;
- la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia riferita all' immobile o agli immobili commerciali e di autorizzazione commerciale;

Inoltre le Regioni, nell' indicare i criteri e gli indirizzi di programmazione dovranno tenere conto delle caratteristiche e degli ambiti del territorio, a seconda che si tratti di aree metropolitane, aree sovra-comunali configurabili come unico bacino d' utenza, centri storici o centri di minore consistenza demografica.

### 1.3 - DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO

La Regione Lombardia con la L.R. 23/07/99 N.14 “ **Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31/3/1998 N.114**”, persegue le seguenti finalità a cui deve ispirarsi la disciplina del commercio :

- a) *favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del sistema sia la qualità dei servizi da rendere al consumatore;*
- b) *integrare pianificazione territoriale e urbanistica e programmazione commerciale per un equilibrato e armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio;*
- c) *salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un' integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;*
- d) *valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici ;*
- e) *assicurare il rispetto della libera concorrenza mediante la presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;*
- f) *agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle relative aree;*
- g) *assicurare un sistema di monitoraggio riferito all' entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio.*
- h) *salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane, rurali ed insulari attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale;*
- i) *assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libertà di circolazione delle merci;*
- j) *garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all' informazione, alla possibilità di aggiornamento, al servizio di prossimità, all' assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;*
- k) *favorire l' efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l' evoluzione tecnologica dell' offerta anche al fine del contenimento dei prezzi;*

Fornisce inoltre le prime indicazioni di carattere metodologico a cui Province e Comuni devono ispirare la programmazione delle strutture commerciali.

L' Art. 4, precisa che i Comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri Piani Urbanistici e negli strumenti di Programmazione Commerciale, tenuto conto delle finalità della Legge e delle indicazioni stabilite nel Programma Triennale e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Spetta sempre ai comuni l' integrazione tra pianificazione territoriale-urbanistica generale e programmazione commerciale, favorendo:

- a) *una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto umano esistente e previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali del contesto sociale;*
- b) *un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le attività commerciali presenti sul territorio;*
- c) *una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la presenza continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti;*
- d) *un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni negativi sulla rete viaria esistente;*
- e) *la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l'insediamento di esercizi di vicinato già presenti nel comune.*

In particolare gli strumenti urbanistici comunali in coerenza con i criteri di programmazione urbanistica di cui all'art.3 comma 3, individuano:

- a) *aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e quelle nelle quali consentire gli insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio, nonché la disciplina per la realizzazione degli stessi;*
- b) *le prescrizioni a cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;*
- c) *le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;*
- d) *le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.*

Con la **D.C.R. 02/10/2006 N. VIII/215**, il Consiglio Regionale ha approvato il Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008, attraverso il quale, al Cap. 4., il territorio regionale è stato suddiviso in ambiti territoriali, quali:

- *ambito commerciale metropolitano*
- *ambito di addensamento commerciale metropolitano*
- *ambito della pianura lombarda*
- *ambito montano*
- *ambito lacustre*
- *ambito urbano dei capoluoghi*

Il comune di Nibionno è inserito nell'ambito commerciale metropolitano

Per tale ambito, gli indirizzi di sviluppo richiamati dal Piano Triennale sono:

- *riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento degli insediamenti e dei poli commerciali già esistenti, compresi i parchi commerciali di fatto;*
- *disincentivo alla apertura di grandi strutture di vendita realizzate mediante l'utilizzo di nuova superficie di vendita;*
- *promozione della localizzazione della media distribuzione in contesti ad alta densità abitativa, purchè integrati ad interventi di riqualificazione complessiva e di salvaguardia del commercio di vicinato;*
- *disincentivo al consumo di aree libere ed attenzione alla localizzazione in aree dimesse dei nuovi insediamenti distributivi;*
- *consolidamento della funzionalità e del livello di attrazione del commercio nei principali centri urbani, attraverso la valorizzazione di tutte le forme distributive, con particolare attenzione alla rete distributiva di prossimità;*
- *integrazione delle attività commerciali con i diversi sistemi produttivi locali;*
- *attenzione al rapporto con il movimento delle persone e delle merci e alle scelte di localizzazione degli spazi logistici.*

Infine per le modalità applicative del Programma Triennale, sono seguite le Delibere di Giunta Regionale:

**D.G.R. 8/5054 del 4/7/07 "Modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commercio";**

Contiene la definizione e classificazione degli esercizi commerciali, i riferimenti urbanistici e territoriali, la disciplina degli ambiti territoriali e la disciplina urbanistica oltre alle procedure ed alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni delle grandi strutture di vendita, classificandone gli interventi e fornendo le indicazioni procedurali per i Comuni e gli elementi costitutivi e presupposti di ammissibilità della domanda e dello svolgimento della conferenza di servizi di cui all'art 9 del D.Lgs. n.114/98;

**D.G.R. 8/5913 del 21/11/07 "Criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale";**

Contiene i criteri urbanistici per la corretta pianificazione comunale e gestione degli insediamenti commerciali, introducendo nei P.G.T. le indagini conoscitive a carattere urbanistico-commerciale, che analizzano la domanda/offerta presente nel comune e nel territorio, gli impatti ambientali ed urbanistici attraverso lo studio e l'analisi della rete viabilistica esistente, i criteri localizzativi per medie e grandi strutture di vendita, la correlazione tra i procedimenti di autorizzazione urbanistico/edilizi e commerciali, nonché la localizzazione delle aree mercatali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

**D.G.R. 8/6024 del 5/12/07 "Medie strutture di vendita - disposizioni attuative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008";**

Contiene le indicazioni ai comuni per la disciplina delle medie strutture di vendita, la verifica di compatibilità degli impatti per gli insediamenti, le norme per l'adeguamento dei P.G.T. e le norme transitorie sino fino all'adeguamento dei P.G.T. e all'adozione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali di medie strutture di vendita. Quest'ultima D.G.R. è stata successivamente parzialmente rettificata per alcuni specifici contenuti dalla D.G.R. n.8/6494 del 23/1/2008.

Al fine di garantire il rispetto delle finalità espresse nella normativa nazionale e regionale, nei successivi capitoli del presente strumento di programmazione commerciale, andremo ad analizzare in dettaglio tutti gli elementi che permettono una pianificazione ed una regolamentazione del settore.